



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 16/10/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1820

Cont. 825/99/N/TO - Tribunale civile di Bari - Regione Puglia c/ S.L.-S.M.-G.C.- Ratifica mandati difensivi all'Avv.to Mario Spinelli, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- La Corte di Cassazione con sentenza n.18223/2009 ha accolto l'impugnazione del lodo arbitrale, sottoscritto in data 15/6/2001-con cui veniva definita la controversia insorta tra gli ingegneri Giuseppe Carulli, Salvo Macchia e Domingo Sylos Labini e la Regione Puglia, relativa al compenso professionale dovuto per la direzione di lavori afferenti la realizzazione della strada regionale n.6, con l'accoglimento parziale delle domande proposte e la condanna della Regione al pagamento di £ 150.293,481 (euro 77.620,00) oltre interessi legali.
- La Regione Puglia, in esecuzione del citato lodo, con Determina n.551/2004, aveva liquidato in favore dei citati professionisti la complessiva somma di euro 147.708,18, di cui euro 96.273,75 quale sorte capitale, euro 22.675,77 per interessi e euro 28.758,66 per spese legali e diritti,
- Pertanto, a seguito dell'avvenuto annullamento del lodo, provvisoriamente esecutivo, l'ente Regione Puglia a mezzo del proprio difensore avv. Mario Spinelli, chiedeva ai citati professionisti la restituzione delle somme loro corrisposte, con gli interessi legali dalla data dell'intervenuto pagamento sino al 30.09.2010, nonché le spese legali di soccombenza liquidate a loro carico dalla Corte di Cassazione.
- Gli ingg.ri Carulli, Macchia e Sylos Labini restituivano a mezzo di n.3 assegni circolari, la complessiva somma di euro 21.033,63 in pagamento delle sole spese e competenze legali.
- Pertanto la Regione Puglia deve realizzare il proprio diritto di credito, nei confronti dei citati professionisti, per le restanti somme da loro dovute, stante la citata decisione della Corte di Cassazione.
- Il Presidente della G.R., ritenuto necessario intraprendere l'anzidetta azione di recupero, innanzi al Tribunale civile di Bari, con n.3 propri provvedimenti urgenti del 3/4/2012, salvo ratifica da parte della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art.1, comma 4 della l.r.26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno-, ha confermato l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'Avv.Mario Spinelli..
- Si dà atto, che i 3 distinti mandati al legale esterno sono stati conferiti per un importo predefinito pari ad euro 5.000,00 cadauno, oltre IVA, CAP e spese, al lordo della ritenuta d'acconto, il tutto come concordato nelle convenzioni stipulate tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore, facente parte integrante della racc.ta di incarico prot. n. 11/L/7652/2012

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di recuperare coattivamente il suddetto credito..

(Valore della controversia: tra euro 51.700,00 e 103.300,00; Settore di Spesa: Servizio Lavori Pubblici

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 19.551,00 (per i tre giudizi), è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- euro 18.876,00. IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- euro 675,00 per spese per contributo unificato per i tre giudizi.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad euro 10.113,00, inclusi IVA, CAP e spese per contributo unificato.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere al recupero dei crediti di cui in narrativa, a mezzo dell'avv.. Mario Spinelli;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F.Pellegrino Dott.Nichi Vendola